

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

----->>> <<<-----

Comunicata ai:
Capigruppo consiliari
Il 30-04-2019 prot 5484

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 34 del 08-04-
2019

OGGETTO	REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI COMUNALI
---------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di aprile alle ore 12:45 nella Casa comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ANASTASIO GIOVANNINO	SINDACO	P
SETTE GABRIELLA	VICE-SINDACO	A
IOANNUCCI ROBERTO	ASSESSORE	P
MANCINI AGOSTINO	ASSESSORE	P
TESTA LAURA	ASSESSORE	P

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANASTASIO GIOVANNINO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MASCIOLETTI ANNA LUCIA

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione del Regolamento per *“Per gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti comunali nell'ambito degli investimenti comunali. d.lgs. 18 aprile 2016 n°50 e ss.mm.ii.”*.

Visto lo schema di regolamento *“Per gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti comunali nell'ambito degli investimenti comunali. d.lgs. 18 aprile 2016 n°50 e ss.mm.ii.”* predisposto dall'ufficio tecnico comunale.

Evidenziato che il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: *“gli incentivi di cui al presente, articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”*. Ciò ha consentito, di superare gli orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, e di approdare all'affermazione del fondamentale principio per cui - anche se l'allocatione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - *“la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio”* (cfr Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018).

Pertanto, il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: *“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017,*

erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Evidenziato inoltre in ordine alla problematiche dei lavori di manutenzione che la delibera n.2/2019 Sezioni Autonomie dispone che :*“Negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare, in astratto, tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell'art. 113, anche se, in concreto, le stesse risultano compatibili con interventi di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità, i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture. Per gli interventi di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, invece, la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il più delle volte, o dall'assenza di un progetto da attuare o perché l'amministrazione procede all'affidamento con modalità diverse dalla gara, la quale costituisce presupposto ineludibile della norma ai fini della determinazione del fondo vincolato (facendo l'art. 113 espresso riferimento all' "importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara). (...) Presupposto ulteriore per il riconoscimento degli incentivi, (...) è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano "necessarie" per consentire "l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti". L'attività manutentiva, pertanto, deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.”* La Corte enuncia pertanto il seguente principio di diritto:*“Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.”*

Considerato inoltre che la situazione di incertezza applicativa, determinata dagli orientamenti di giurisprudenza contabile antecedenti, ha di fatto ritardato l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 113, con l'effetto di bloccare - su questo tema - i contratti integrativi decentrati e non consentire l'erogazione degli incentivi.

Sul punto, appare utile richiamare da un lato la posizione espressa dalla sezione regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017 (vedi anche sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, deliberazione n. 353/2016) ove si afferma: *“...non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera”,* dall'altro quanto disposto al punto 4 della delibera n. 6 della Sezione delle Autonomie più volte citata che afferma che *“...(omissis) sul piano logico, l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere”*. Sulla questione si sono espressi anche i magistrati contabili della Liguria che con la deliberazione 31/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 aprile, hanno chiarito che nel caso in cui si sia realizzato l'accantonamento degli incentivi, il regolamento potrebbe disciplinare retroattivamente la fattispecie, trattandosi di retroattività “debole”. In conclusione, secondo i magistrati contabili della Liguria il regolamento può disciplinare con effetto retroattivo la distribuzione di incentivi tecnici accantonati nel regime normativo antecedente il d.lgs. 50/2016 perché la retrodatazione degli effetti è consentita dall'art. 216, 1° e 3° comma, d.lgs. 50/2016; il regolamento potrà disciplinare le suddette situazioni pregresse nel rigoroso rispetto dei limiti e parametri che la normativa, applicabile al tempo di tali situazioni, imponeva; è escluso, di conseguenza, che il regolamento suddetto possa attualmente disciplinare la distribuzione di risorse accantonate secondo criteri non conformi con quelli in vigore al tempo dell'attività incentivabile.

Dato atto che:

- sul regolamento di cui trattasi è stata effettuata seduta di contrattazione decentrata con il Rappresentante sindacale della CGIL FP il cui verbale è in atti.
- il regolamento in oggetto va ad integrare ed aggiornare il vigente Regolamento dell'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49

del D.Lgs n. 267/2000.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000, che demanda alla competenza della Giunta Comunale l'adozione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e che il presente Regolamento è parte della più generale regolamentazione degli uffici e servizi.

con votazione favorevole unanime

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del deliberato.
2. Di approvare il Regolamento *“Per gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti comunali nell'ambito degli investimenti comunali. d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.”* allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il Regolamento in oggetto integra ed aggiorna il vigente Regolamento dell'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

L' Assessore
F.to IOANNUCCI ROBERTO

Il Presidente
F.to ANASTASIO
GIOVANNINO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa.
MASCIOLETTI ANNA LUCIA

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area
F.to Sabatini Bruno

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 30-04-2019 N.422
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 30-04-2019

Il RESPONSABILE
F.to Sabatini Bruno

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Data 08-04-2019

Il RESPONSABILE
F.to Sabatini Bruno

Copia conforme all'originale

Data 30-04-2019

Il RESPONSABILE
Sabatini Bruno